

STATUTO

PULISUD - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA SAN GIOVANNI
DECOLLATO SNC

Numero REA: ME - 233917

Codice fiscale: 03394610830

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2016 - Statuto completo	2
--	---

STUDIO NOTARILE

dott. BERNARDO MAIORANA

via Cesare Battisti, 101 - Messina
via Nazionale, 177 - Spadafora (ME)

Allegato "A"

N. 9684 del Repertorio

N. 5683 della Raccolta

STATUTO

della "PULISUD - Società Cooperativa Sociale"

soggetta alla Normativa S.r.l. ed a

Mutualità prevalente

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1 - Denominazione. La cooperativa è denominata **"PULISUD - Società Cooperativa Sociale"**.

Art. 2 - Sede. La cooperativa ha sede nel Comune di Messina. Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata. La cooperativa ha durata sino al trentuno dicembre duemilaquaranta (31/12/2040), salvo proroga o scioglimento anticipato nelle forme e con gli effetti di legge.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica. La cooperativa, senza finalità speculative e nel rispetto delle clausole di mutualità di cui all'art. 26 del D.L.P.S 14/12/1947, n. 1577, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, il tutto ai sensi dell'art. 1, lettera a) e lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381; essa persegue quindi finalità di solidarietà sociale e di sostegno della famiglia, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale, nonché l'esercizio di attività diverse finalizzate anche all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Su deliberazione dell'organo amministrativo potrà aderire alle Associazioni Nazionali di categoria nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5 - Oggetto. La cooperativa è retta dai principi e dal metodo della mutualità senza finalità speculative, perseguendo anche gli scopi di cui alle leggi regionali n. 37 del 18.08.1978 e n. 25/93 e successive modifiche ed integrazioni,

Imposta di bollo assolta con
M.U.I. Agenzia delle Entrate
Messina

nonché rifacendosi ad ogni altro provvedimento emanato ed emanando sulla cooperazione in genere e, particolarmente, quelli finalizzati alla cooperazione giovanile ed all'occupazione, si propone di conseguire per i propri soci, tramite la gestione in forma associata dell'Azienda e la loro partecipazione diretta all'attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nel rispetto degli scopi mutualistici meglio specificati al successivo articolo 10 bis, nonché favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel mezzogiorno e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale ai sensi e per gli effetti della legge 20/02/86 n. 44 e 236/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di ogni altra legge Regionale, Nazionale e Comunitaria in tema di imprenditoria Giovanile.

La cooperativa, in particolare, potrà svolgere:

- attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, pulizie civili e domestiche, di uffici, di negozi e di scale, sia nei confronti di Enti Pubblici che di Privati, nonché il commercio di prodotti per la pulizia;
- servizi di nettezza urbana e similari;
- raccolta dei rifiuti urbani e assimilati mediante sistema stradale e conferimento ad un impianto autorizzato di recupero/trattamento/smaltimento;
- raccolta differenziata di materiali a valorizzazione specifica (carta, cartone, plastica, sfalci verdi, vetro, barattoli/lattina, in banda stagnata/alluminio ed altri materiali valorizzabili), trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento;
- raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli, anche classificati pericolosi, provenienti da utenze domestiche;
- raccolta differenziata domiciliare, trasporto e conferimento a impianto di recupero di imballaggi cellulosici, lignei, plastici e metallici, provenienti da utenze specializzate (commerciali, industriali e artigianali);
- gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche;
- lavaggio, manutenzione e disinfezione dei contenitori stradali di raccolta;
- spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti di tutte le aree pubbliche (compresi giardini e parchi pubblici) e delle aree private soggette a uso pubblico;
- pulizia di vie, strade e piazze dei centri urbani, comprensiva di svuotamento dei cestini portarifiuti;
- gestione dei centri di raccolta individuati;
- progettazione, coordinamento e realizzazione anche con forniture, nonché la manutenzione e la gestione di opere fore-

stali;

- attività di scerbatura, potatura, pulizia spiagge, manutenzione e pulizia di strade e torrenti;
- la gestione e la manutenzione di acquedotti e di impianti di depurazione;
- lettura di contatori di utenze idriche, elettriche e simili;
- l'offerta di servizi nel campo della ristorazione;
- gestione di impianti sportivi e ricreativi;
- la gestione di attività turistiche e promozionali del territorio del suo ambiente e tradizioni, anche attraverso la gestione di esercizi di guida turistica, alberghiera, agriturismo, campeggi, affittacamere, foresterie, ostelli, centri vacanza e di esercizi legati alla ristorazione nonché bar e mense, organizzazione di fiere e sagre, festival, congressi, stage, conferenze, seminari;
- la gestione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno di bar o semplici punti vendita, mense e/o punti di ristoro, in modo ambulante, o mediante servizi di catering;
- servizi di facchinaggio e servizi ausiliari, traslochi, gestione di magazzini e depositi, manutenzione ambientale e di verde pubblico, vigilanza - armata e non - e portierato presso uffici e luoghi Pubblici e/o privati;
- lavori edili di ripristino e ristrutturazione;
- l'installazione di impianti elettrici ed elettronici, telefonici, citofonici, radiotelefonici e simili, loro manutenzione e riparazione;
- l'installazione, la riparazione e manutenzione di impianti idraulici e termoidraulici civili ed industriali;
- impianti per la produzione e la distribuzione di energia anche da fonti alternative, cabine di trasformazione, linee a media e bassa tensione, impianti esterni di illuminazione; linee telefoniche, impianti di telecomunicazioni ed opere connesse;
- promozione di collaborazioni con Enti di assistenza, volontariato ed organizzazioni operanti a servizio di persone che vivono in condizioni di disagio, fra cui anziani, disabili e minori;
- servizi di assistenza sociale domiciliare e non domiciliare, gestione di centri di orientamento, servizi di prevenzione della delinquenza e dell'uso di droghe;
- strutturazione e realizzazione di progetti di prevenzione e di intervento per il rischio minorile, il disagio adolescenziale, l'handicap, l'alcolismo e l'uso di sostanze stupefacenti;
- servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
- gestione di centri di aggregazione, ludoteche, baby parking, asili nido, scuole di ballo e di musica, doposcuola, biblioteche, archivi, campi estivi o educativi;

- gestione di centri di assistenza e punti di riferimento per persone svantaggiate o portatrici di handicap, o per anziani soli, in modo che possano trovare un sollievo al proprio disagio;
- istituzione e gestione di mense pubbliche e private, mense scolastiche, aziendali, universitarie, servizi di refezione scolastica, fornitura pasti per comunità in genere, fornitura pasti per anziani e scuole;
- istruzione cooperativistica e professionale anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento;
- la formazione e l'aggiornamento del personale;
- la gestione di centri di accoglienza;
- l'organizzazione e gestione di attività sportive, ricreative e culturali;
- la tutela, la promozione ed il recupero del patrimonio di storia, costume, tradizione, arte e folklore della Sicilia, sia autonomamente che con la collaborazione delle Istituzioni culturali, artistiche, sociali e sportive preposte;
- l'organizzazione di concerti, galà, feste popolari, folkloristiche dimostrative, mostre artigianali;
- il recupero, il trasporto e la custodia di cani randagi o vaganti e di animali abbandonati accudendoli presso centri autorizzati e provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità;
- la gestione di servizi sociali ed assistenziali scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria destinati a persone, adulti e minori, che versano in stato di bisogno temporaneo o permanente;
- l'erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi quali assistenza domiciliare, accoglienza diurna, trasporto sociale, accompagnamento, animazione e sostegno;
- l'erogazione di prestazioni assistenziali a favore di anziani o disabili volte a garantire l'approvvigionamento alimentare, farmaceutico e di altri beni primari e l'accompagnamento dell'utente all'esterno dell'abitazione per l'effettuazione di commissioni (spesa, accesso a uffici, servizi pubblici e similari);
- la gestione di strutture per anziani autosufficienti e non autosufficienti, di laboratori socio-educativi con ideazione e realizzazione da parte degli utenti beneficiari di oggettistica varia, di comunità-alloggio, di alberghi, case per ferie, impianti turistici sportivi, ricreativi, culturali, di ludoteche;
- la promozione e la gestione di qualunque altra attività connessa ed affine con le precedenti;
- la realizzazione di processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico, al fine di dotare gli operatori, a tutti i livelli, delle necessarie competenze per svolgere

correttamente il proprio ruolo sociale e professionale;

- la progettazione e la gestione di percorsi formativi rivolti ai soci e a terzi;
- l'attività di tutorship a favore di progetti imprenditoriali di settore;
- la partecipazione alla elaborazione di proposte di legge in materia di cooperazione e impresa sociale;
- la promozione di attività di sensibilizzazione ed animazione alla cultura della solidarietà e della pace;
- l'erogazione di servizi di consulenza e formazione sui temi della diversità, emarginazione, convivenza ed accoglienza e della cooperazione in genere attraverso corsi, dibattiti, conferenze, ricerche e studi, articoli informativi, proiezioni video, musica e teatro.

La società potrà altresì:

- promuovere, organizzare, gestire, creare - anche in collaborazione con Associazioni ed altre organizzazioni con scopi e finalità affini ed attraverso convenzioni o altre forme - Sportelli, conferenze, dibattiti, corsi di formazione, convegni, seminari, campagne informative, iniziative di tutela collettive, e più in generale misure a tutela dei cittadini e quant'altro possa contribuire all'informazione e all'arricchimento della conoscenza al fine di garantire maggiore accesso alle opportunità e alle informazioni alle nuove generazioni e ai cittadini tutti, in particolare per le donne, attraverso la promozione, istituzione e gestione di strutture di informazione pubblica: Sportelli Informagiovani, Sportelli Urp, Sportelli Europa, Informa Donna, Sportelli-centri di ascolto e/o informativi della genitorialità;
- organizzare e gestire spazi e servizi rivolti ad altre realtà del terzo settore o comunque con finalità socio-assistenziali, educative o formative, allo scopo di sviluppare reti sociali; a tal fine l'associazione può affittare spazi ad uso sociale e/o formativo e fornire servizi di carattere logistico e organizzativo;
- svolgere azioni di formazione, ricerca e accesso ai finanziamenti pubblici e privati, supporto alla progettazione e realizzazione di progetti regionali, nazionali, europei ed internazionali;
- fornire servizi di informatizzazione comprendenti servizi di data-entry, lettura e archiviazione ottica di documenti cartacei per Enti Pubblici e Privati; servizi di rilevazione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio e della gestione tributi;
- gestione delle attività di stampa e/o distribuzione postale di tutte le forme di comunicazione rivolte ai clienti/uten-

ti/cittadini, e attività di distribuzione postale in generale;

- gestione delle attività di comunicazione diretta con i clienti/utenti/effettuata individualmente presso le abitazioni;
- gestione dei servizi di rilevazione dati e censimento anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici propedeutici alla applicazione e riscossione delle entrate locali;
- gestione di servizi finalizzati alla realizzazione, bonifica, normalizzazione e manutenzione, anche attraverso supporti informatici, di banche dati relative a tributi ed entrate patrimoniali locali ed alla clientela in generale;
- gestione di attività di back office e data entry relative ai sistemi gestionali di clienti/utenti/cittadini appartenenti ad enti pubblici, aziende pubbliche ed aziende private;
- servizi di consegna posta, comunicazione postale e recapito pacchi, attività di corriere e in generale servizi di logistica.

Per la realizzazione degli scopi sociali, la Società può compiere:

- tutte le operazioni atte a conseguirli; a tal fine può compiere qualsiasi operazione che sia direttamente o indirettamente attinente ai medesimi nonché qualsiasi operazione tecnica, mobiliare ed immobiliare, bancaria, ipotecaria, industriale, finanziaria e commerciale necessaria, utile ed opportuna finalizzata all'esercizio delle attività sociali, entro i limiti disposti dal D. Lgs 385/1993 e successive modifiche e integrazioni;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperative, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa con esclusione delle attività riservate per legge ai soggetti operanti nel settore finanziario ai sensi dell'art. 106 della D.Lgs 385/93 e delle attività delle società finanziarie;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fedeiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere Statali, Regionali, Comunitarie e di ogni altro Ente.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

In ogni caso, l'esercizio di attività "protette" verrà demandato a professionisti iscritti in appositi albi che si assumeranno ogni responsabilità.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile. Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative ed in particolare le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera. Essa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e, per quanto da esse non previsto, è disciplinata dalle disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci. Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

- le persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che

svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Possono essere soci cooperatori anche i soci volontari, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente per i fini di cui sopra.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Non possono essere ammessi quali soci cooperatori le persone giuridiche salvo quanto appresso.

Possono tuttavia essere ammesse come soci della cooperativa - ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381 - persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. In tal caso, non trova applicazione l'art. 2522, comma 2, del codice civile, e la cooperativa deve essere composta da almeno nove soci cooperatori. Ai suddetti soci persone giuridiche si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili; la persona giuridica socia non si computa, peraltro, tra i soci cooperatori agli effetti degli articoli 2519, 2522 e 2542 del codice civile.

Art. 9 - Procedura di ammissione. Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperative di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-

nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci. Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 10 bis - La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2 del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa. Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 - seppies disp. att. c.c.).

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci operatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità allo scopo e al suo oggetto e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della L.n. 142 del 03/04/2001.

Art. 11 - Obblighi dei soci. Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istrutto-

ria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci e potrà essere comprensivo di numero di telefax e indirizzo di posta elettronica. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro. In mancanza di indicazione del domicilio nel libro soci si farà riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 11bis - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici. I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:

- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia di lavoro.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 13 - Acquisto di quote proprie. Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 14 - Recesso. Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in

quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (e la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente).

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 15 - Esclusione. L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - Morte del socio. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio (ove il rapporto sociale si scioglie).

Essa comprende:

- a) il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;
- b) il sovrapprezzo, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centoottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate ed entro il termine massimo di 6 (sei) mesi. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 19 - Patrimonio sociale. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
 - dai conferimenti dei soci cooperatori;
 - dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-

mento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 20 - Prevalenza della mutualità. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 21 - Capitale sociale. Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 22 - Bilancio. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 23 - Utili. La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

d) alla riserva straordinaria;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 - Ristorni. In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono precisati da apposito regolamento; essi sono da ripartire proporzionalmente alla quantità e qualità degli scopi mutualistici e tenendo conto che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Art. 25 - Strumenti finanziari. La cooperativa può emettere strumenti finanziari.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Sindaco è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 27 - Convocazione. L'assemblea ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei detti cinque giorni liberi

che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta anche mediante telefax o messaggio di posta elettronica idonei a garantire la prova della ricezione nei tre giorni precedenti l'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative. L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione della Società, sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato o all'estero oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole della maggioranza dei voti di tutti i soci.

Sono fatte salve le norme inderogabili di legge che prevedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Amministrazione

Art. 31 - Forme di amministrazione. La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina e anche a tempo indeterminato. Nel caso di nomina per un periodo fissato all'atto della nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art. 32 - Consiglio di amministrazione. Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'Organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con

la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Art. 33 - Sostituzione degli amministratori. Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 34 - Poteri di gestione. Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

All'organo amministrativo spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 35 - Deleghe. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e gli atti per legge riservati al Consiglio.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'Organo di controllo, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 36 - Rappresentanza. La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 37 - Rimborsi e compensi. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art. 38 - Controllo diretto dei soci. I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 39 - Organo di controllo e revisore contabile. La cooperativa può nominare il sindaco e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Art. 40 - Scioglimento. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento dell'organo anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 41 - Devoluzione. L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c..

F.to: Morabito Franca; Morabito Maria; Morabito Philippe.

BERNARDO MAIORANA

E' copia conforme su supporto informatico, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, al documento allegato sotto la lettera "A" all'atto da me ricevuto in data 29/12/2015, repertorio 9684, che si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Messina, via Cesare Battisti, n. 101, ventinove dicembre duemilaquindici